



PALAZZO CHIGI
CITTÀ DI ARICCIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DI MATRIMONI CIVILI NELLA SALA DA PRANZO D'ESTATE

1. ORARI E TEMPI DI UTILIZZO DELLA SALA

I matrimoni si effettuano nei seguenti orari: 10,00 – 11,00 – 12,00 / 16,00 – 17,00 – 18,00. La Sala da Pranzo d'Estate è a disposizione degli sposi e degli invitati per la sola durata del rito civile e comunque non oltre la mezz'ora. Gli sposi devono rispettare rigorosamente l'orario di inizio del matrimonio; un eventuale ritardo dell'inizio della cerimonia può compromettere la celebrazione della stessa in virtù del fatto che nella mezz'ora successiva ve ne può essere un'altra o vi potranno essere eventi improrogabili già concordati precedentemente con la direzione di Palazzo Chigi.

2. FOTOGRAFIE E VIDEORIPRESE

È consentito effettuare fotografie e videoriprese nella scala principale e nella Sala da Pranzo d'Estate per la sola mezz'ora del rito. È altresì vietato effettuare all'interno del Palazzo, i cosiddetti "scattini" (fotografie di partecipanti al matrimonio).

3. ALLESTIMENTO DELLA SALA, ADDOBBO FLOREALE E SOTTOFONDO MUSICALE

La sala verrà dotata di tavolo per la celebrazione, poltroncine per gli sposi e testimoni e n. 24 sedie poste lateralmente (12 per lato) destinate ai parenti più stretti o alle persone anziane. È a disposizione per chi ne ha bisogno l'ascensore che dal cortile comunica direttamente con la sala. L'addobbo floreale è a carico degli sposi ed è consentito nella sola Sala da Pranzo d'Estate: è possibile l'accesso per la preparazione mezz'ora prima del rito. È fatto divieto assoluto sistemare fiori nel vaso ellenistico posto dietro il tavolo, nella fontana centrale e sulla consolle del XVIII sec. Gli sposi possono proporre all'interno della Sala da Pranzo d'Estate la diffusione di brani musicali o con apparecchiature elettroniche (stereo, pc, smartphone ecc.) o dal vivo; i momenti musicali vanno concordati con l'ufficiale di stato civile che celebra il rito, normalmente essi si effettuano all'inizio della funzione, al momento dello scambio delle fedeli e al termine del rito. Per la preparazione si può accedere nella sala mezz'ora prima del matrimonio. I musicisti possono accedere nel cortile con il mezzo per scaricare gli strumenti ma devono necessariamente parcheggiare al di fuori. È possibile prevedere una lettura non superiore ai 3 minuti e concordata con l'ufficiale di stato civile.

4. PARCHEGGIO

All'interno del cortile è consentito il parcheggio al solo veicolo della sposa (ed in ogni caso un solo veicolo) che può rimanere all'interno per tutto il periodo del rito e non oltre la mezz'ora a disposizione. È possibile l'ingresso nel cortile ai veicoli che accompagnano persone diversamente abili, anziani o chiunque ne abbia bisogno ma successivamente il mezzo deve essere parcheggiato esternamente. Tutti gli invitati, compresi i fotografi, possono parcheggiare nel parcheggio "Bernini" situato sotto il Ponte Monumentale e dal quale si può salire tramite ascensore al costo di € 1,00.

5. LANCIO DEL RISO

Il lancio del riso va effettuato esclusivamente al di fuori del portone principale del Palazzo, è quindi vietato lanciare il riso nella Sala da Pranzo d'Estate, sulle scale e nel cortile interno. È altresì assolutamente vietato il lancio di altro che non sia riso ovvero coriandoli, stelle filanti, petali di fiori ecc. Gli sposi devono avvisare gli invitati al proprio matrimonio di rispettare tali regole, pena la multa da parte dei vigili urbani che dalla segreteria di Palazzo Chigi avranno i riferimenti degli sposi onde inviare loro la contravvenzione.

6. RESIDENZA DEI NUBENDI E ANNULLAMENTO

Nel caso in cui intervenga il cambio di residenza di uno dei nubendi nel periodo intercorso tra la prenotazione del matrimonio e la celebrazione, i futuri sposi sono obbligati a comunicarlo tempestivamente alla Segreteria in quanto tale cambio può influire sulla tariffa da corrispondere per l'utilizzo della sala. La mancata comunicazione sarà perseguita a norma di legge. L'annullamento del matrimonio civile prevede una trattenuta pari al 25% della quota.

7. RESPONSABILITÀ

I concessionari rispondono nei confronti del Comune per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o cose di proprietà dello stesso da parte del pubblico a cui il concessionario ha consentito l'accesso alle sale.

Per accettazione, i nubendi

